Allegato "A" al n. 1136 di raccolta	
TITOLO I	
(Costituzione)	
Art. 1	
Denominazione e Sede	
1. È costituita una società cooperativa con la denominazione	
di "IMPRESE PER L'EUROPA CONFIDI - SOCIETÀ COOPERATIVA DI GA-	
RANZIA COLLETTIVA FIDI DELLE IMPRESE DEL LAZIO" ed in forma	
abbreviata "I.P.E. COOP. CONFIDI", indicata nel presente Sta-	
tuto anche come Confidi o la Società.	
I.P.E. COOP. CONFIDI è un Confidi a mutualità prevalente isti-	
tuito e regolato, oltre che dalle norme di legge in materia di	
società cooperative, dalla disciplina di settore di cui	
all'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito nella Legge	
24/11/2003 n. 326 e successive modificazioni e integrazioni.	
Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere,	
filiali, uffici, sportelli ed altre unità operative su tutto	
il territorio nazionale, nonché uffici di rappresentanza anche	
all'estero.	
Art. 2	
Durata	
La Società ha durata fino al 31 dicembre 2070 e la durata po-	
trà essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta con	
deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.	
TITOLO II	

(Scopo e oggetto)	
Art. 3	
Scopo mutualistico	
La Società, che è basata sui principi della mutualità preva-	
lente e non ha fini di lucro, intende favorire il consolida-	
mento e lo sviluppo delle imprese ad essa aderenti, fornendo	
loro le garanzie per agevolare la concessione di finanziamen-	
ti, nonché i connessi servizi di assistenza finanziaria, uti-	
lizzando gli strumenti previsti dalla legge e dalle tecniche	
in uso.	
Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito	
in Legge 24/11/2003 n. 326 e dell'art. 2514 c.c.:	
a) è fatto divieto di distribuire dividendi ed avanzi di ge-	
stione di qualsiasi natura;	
b) non è prevista la remunerazione degli strumenti finanziari	
in quanto non ne è autorizzata l'emissione;	
c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci;	
d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltan-	
to il capitale effettivamente esistente e versato, ai fondi di	
garanzia interconsortile previsti dall'art. 13 del D.L.	
30/09/2003 n. 269, convertito in Legge 24/11/2003 n. 326.	
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici	
e dei rapporti di garanzia con i propri associati deve essere	
rispettato il principio della parità di trattamento, indipen-	

dentemente dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio. Art. 4 Oggetto sociale La Società ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, volta a favorire l'accesso al credito delle imprese e dei liberi professionisti soci, nonchè ogni ulteriore attività consentita dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie ai soci volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalità coerenti con essa, tra i quali: a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi; b) le attività previste all'articolo 12, comma 1, lettera c), del Dlg. 13 agosto 2010, n. 141. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali: l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale; gli immobili non funzionali eventualmente già detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel più breve tempo possibile; b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali. La Società, al fine di agevolare i soci nell'accesso al credito, stipula apposite convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altre società pubbliche e private. Per raggiungere tali scopi il Confidi può costituire fondi rischi destinati alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla Società in forza delle convenzioni da questa stipulate. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. Il Confidi può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e, nei limiti di legge, ad altre imprese, nonché stipulare contratti di rete, purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oqgetto sociale. Il Confidi può avvalersi di cogaranzie, controgaranzia, riassicurazioni ed ogni altra protezione di rischio fornite da altri soggetti abilitati dalla Legge. La Società può svolgere e promuovere convegni, corsi di formazione professionale e quanto altro serve al perseguimento degli scopi sociali. Al fine di un miglior raggiungimento dei propri scopi, e nel rispetto della legislazione vigente, la Società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, purchè accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali. Si fa al riguardo espresso richiamo alle norme e ai limiti previsti dalla Riforma Confidi, dal D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 e del Testo Unico Bancario, nonché da ogni altra normativa applicabile. TITOLO III (Patrimonio) Art. 5

Patrimonio	
Il patrimonio del Confidi è formato dai conferimenti dei soci,	
dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo delle azio-	
ni, dalle riserve comunque costituite ai sensi di legge e del	
presente Statuto nonché da ogni eventuale avanzo di gestione.	
Il patrimonio netto della Società, comprensivo dei fondi ri-	
schi indisponibili, non può essere inferiore ad euro 250.000	
(duecentocinquantamila), ovvero al diverso limite minimo pre-	
visto dalla normativa tempo per tempo vigente.	
Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto	
deve essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di ge-	
stione ovvero al diverso limite fissato dalla legge.	
Al fine del raggiungimento di tale ammontare mimino si consi-	
derano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti	
di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sul-	
le garanzie prestate.	
Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio	
d'esercizio, risulti che il patrimonio netto sia diminuito per	
oltre un terzo, (o nella diversa misura di tempo in tempo in-	
dicata dalla legge) al di sotto del minimo stabilito dalla	
legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea	
gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo	
la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di	
un terzo (o della diversa misura di tempo in tempo indicata	
dalla legge) di tale minimo, l'Assemblea che approva il bilan-	

cio deve deliberare l'aumento del capitale sociale e/o disporre a carico dei soci il pagamento di contributi straordinari a fondi rischi indisponibili, se costituiti, in misura tale da ridurre la perdita nei limiti consentiti dalla legge, ovvero deliberare lo scioglimento del Confidi. Il patrimonio della Società è costituito: a) dal capitale sociale, variabile, ma non inferiore al limite previsto dalla legge ed è ripartito in quote sociali. Il valore nominale delle quote è di euro 25,82 (euro venticinque virgola ottantadue) ognuna; ciascun socio sottoscrive un numero di quote minimo pari a 10, pari ad un valore minimo complessivo della partecipazione sociale di euro 258,20 (euro duecentocinquantotto virgola venti). Il valore nominale delle quote nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale. Se, per la perdita del capitale sociale in misura superiore a quanto stabilito di tempo in tempo dalla legge, questo si dovesse ridurre al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dalla legge stessa, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del Confidi; b) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio accantonati; c) da una riserva statutaria avente funzione di protezione del

capitale sociale contro eventuali perdite che il Confidi dovesse subire. Tale riserva sarà costituita con il contributo che verrà versato dai soci su richiesta dell'organo amministrativo, per le prestazioni di garanzia ottenute secondo i criteri da questo determinati con apposita delibera e potrà essere utilizzata solo per ripianamento delle perdite e/o aumento di capitale sociale. I contributi così versati non saranno pertanto rimborsabili, neppure in seguito a recesso, esclusione o morte; d) dalle riserve straordinarie costituite con il valore delle quote sociali e del deposito cauzionale eventualmente non rimborsati ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; e) dagli apporti dei soci; f) da eventuali contributi dello Stato o di Enti pubblici, da donazioni, da lasciti o elargizioni di altri Enti, Associazioni, privati e altri; g) da ogni altra riserva costituita per obbligo di Legge, del presente Statuto o per deliberazione assembleare; h) dalle riserve costituite dai contributi pubblici imputate in base all'art. 1 comma 881 legge 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni; Le riserve ed i fondi di cui sopra non possono essere ripartiti tra i soci durante la vita del Confidi nè all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. TITOLO IV (Soci) Art. 6 Requisiti e numero dei soci Il numero dei soci, non inferiore al limite di legge, è illimitato e variabile. Possono essere ammessi a socio tutte le micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle Pmi, aventi sede legale e/o unità locale operativa nel territorio Nazionale e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Rientrano tra i soci anche i liberi professionisti, esercenti l'attività in forma individuale o associata, anche societaria, che rispettino i limiti dimensionali relativi alla Pmi e siano iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal MISE ai sensi della L. 4/2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Alla Società possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla

Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca	
Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e me-	
die imprese, purché complessivamente non rappresentino più di	
un sesto della totalità delle imprese socie.	
È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che	
comporti il venir meno dei requisiti di cui ai commi preceden-	
ti.	
Non possono far parte della Società i soggetti che, al momento	
dell'iscrizione:	
a) siano in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali,	
nonché i cui titolari o amministratori siano stati dichiarati	
falliti o abbiano riportato condanne comportanti, anche tempo-	
raneamente, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa com-	
merciale o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso	
imprese;	
b) svolgano a giudizio del Consiglio di Amministrazione atti-	
vità in concorrenza con quella del Confidi.	
I soci devono favorire gli interessi del Confidi e sono tenuti	
ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibera-	
zioni assunte dai competenti organi sociali.	
Art. 7	
Enti sostenitori	
Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensio-	
ni che non possono far parte del Confidi ai sensi del comma 9	
del D.L. 269/2003 (convertito con L. 326/2003) possono soste-	

nerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci del Confidi, né fruiscono delle attività sociali. Art. 8 Ammissione dei soci Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione della Società tramite apposita modulistica. Il richiedente, nella domanda, deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 6 e di conoscere e accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dal Regolamento Interno, dal presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di amministrazione che, in caso di ammissione, comunica la deliberazione all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci. Nel caso di deliberazione di rigetto il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere può che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva

all'istanza del richiedente. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio delle determinazioni assunte con ragioni riguardo all'ammissione di nuovi soci. Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l'indicazione di indirizzi di posta elettronica certificata e/o comunque di altro "recapito" in senso ampio che sia idoneo alla comunicazione reciproca tra la Società ed il socio e dia prova dell'avvenuto ricevimento. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione di domicilio e/o variazione relativa agli altri recapiti quali indirizzo di posta elettronica certificata, numero di telefono, etc. al fine di consentire al Confidi l'inoltro delle comunicazioni. Art. 9 Diritti e obblighi dei soci I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali previsti dalla legge e dal presente statuto. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, di versare alla società le somme dovute in relazione alla garanzia prestata, di collaborare al buon andamento della Società, operando con es-

sa, partecipando all'Assemblea e favorendo in ogni modo gli	
interessi sociali.	
I soci sono in particolare obbligati:	
a) al versamento:	
- delle quote sociali sottoscritte, secondo quanto indicato	
dal precedente art. 5;	
- degli incrementi delle quote sociali sottoscritte per le	
prestazioni di garanzia ottenute, secondo i criteri che ver-	
ranno determinati dall'organo amministrativo;	
- della tassa di ammissione, determinata dall'organo ammini-	
strativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria del-	
la domanda di ammissione;	
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
stratori.	
b) al pagamento:	
- del contributo spese d'istruttoria pratica, stabilito nel	
loro ammontare dall'organo amministrativo;	
- delle commissioni sulle operazioni assistite dalla garanzia	
della Società, nelle misure stabilite dall'Organo Amministra-	
tivo in relazione alle varie tipologie di operazioni e al va-	
lore del finanziamento ottenuto;	
- del contributo per la costituzione della riserva statutaria	
di cui all'art. 5 lettera c).	
- dei depositi cauzionali finalizzati alla copertura del ri-	

schio derivante dall'attività di garanzia mutualistica sulla base di apposita delibera dell'Organo Amministrativo che ne stabilirà il conferimento, la consistenza, le modalità di gestione e l'eventuale restituzione; - di ulteriori somme di denaro destinate alla formazione della riserva per fondi rischi indisponibili nei limiti e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento interno, al fine di consentire alla cooperativa di sviluppare/proseguire l'attività rispettando i requisiti di legge da versare, all'atto della concessione del credito ed in relazione al tipo di operazione assistita dalla garanzia; c) a rilasciare un'autorizzazione alle banche e agli altri enti finanziari convenzionati per consentire a questi ultimi di accreditare direttamente alla Società le suddette somme; d) a comunicare senza indugio eventuali variazioni intervenute nei dati comunicati (tra cui trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, trasformazioni e cessazione dell'attività imprenditoriale) e il verificarsi a proprio carico di protesti, di istanze di fallimento o richieste d'ammissione a procedure concorsuali, di condizioni di crisi grave economico/finanziaria e d'insolvenza; ovvero a carico di titolare, soci, amministratoprocuratori di condanne penali o provvedimenti d'interdizione dall'esercizio del commercio e/o eventuali; Art. 10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per	
cancellazione dal registro delle imprese e morte per le impre-	
se in forma individuale.	
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per	
cancellazione dal registro delle imprese per le imprese in	
forma societaria.	
La qualità di socio si perde per chiusura della partita iva	
per i liberi professionisti o cancellazione o radiazione	
dall'albo professionale di appartenenza.	
La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di	
Amministrazione nel libro dei soci.	
Art. 11	
Recesso	
Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge.	
E' vietato in ogni caso il recesso parziale.	
La comunicazione del recesso deve essere comunicata al Confidi	
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite	
posta elettronica certificata.	
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro ses-	
santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legit-	
timino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sus-	
sistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata	
comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevi-	
mento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al	
mento della comunicazione, puo proporte opposizione inimalizi al	

Tribunale.	
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-	
mento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o trami-	
te posta elettronica certificata.	
Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione	
di diritto dai rapporti mutualistici in corso come per legge.	
Il socio che ha ottenuto garanzie dal Confidi non può recedere	
sino a quando non abbia provato d'avere adempiuto a tutti gli	
obblighi derivanti dalle operazioni in corso.	
Art. 12	
Esclusione	
L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
che nei casi previsti dalla legge, qualora il socio:	
a) perda i requisiti per l'ammissione al Confidi previsti	
dall'art.6	
b) non esegua in tutto o in parte il pagamento delle quote	
sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o il pagamento di	
eventuali importi dovuti ad altro titolo al Confidi, nonostan-	
te la previa intimazione da parte degli amministratori;	
c) non versi i contributi, le commissioni e le spese, nonché	
l'eventuale deposito cauzionale, previsti dall'art. 9, nono-	
stante la previa intimazione del Confidi;	
d) abbia compiuto gravi inadempienze delle obbligazioni che	

derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento	
vigente o dal rapporto mutualistico;	
e) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto so-	
ciale per via della cessazione dell'attività o della messa in	
liquidazione;	
f) non abbia adempiuto alle obbligazioni inerenti i finanzia-	
menti allo stesso concessi;	
g) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
cipazione alla società fatto salvo il caso del socio garantito	
che continuerà a mantenere la qualifica di socio sino ad e-	
stinzione degli impegni assunti dal Confidi nel suo interesse;	
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dal	
ricevimento della comunicazione inviata mediante lettera rac-	
comandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certifi-	
cata.	
Decorso tale termine, senza che il socio abbia promosso oppo-	
sizione al Tribunale, gli amministratori provvedono	
all'annotazione della delibera di esclusione nel libro soci.	
Nel caso di esclusione il Confidi può, con deliberazione del	
Consiglio di amministrazione, imputare il valore del deposito	
cauzionale del socio alla riserva straordinaria di cui	
all'art. 5 comma 6 lettera d).	
Art. 13	

Morte In caso di decesso, è facoltà degli eventuali eredi, qualora sussistano i presupposti previsti all'articolo 6 del presente Statuto di subentrare al socio deceduto nei rapporti mutualistici pendenti tra quest'ultimo e la Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza dell'esercizio della facoltà di cui sopra o di impossibilità di subentrare al socio defunto, agli eredi spetta il diritto alla liquidazione delle quote versate dal loro dante causa, ai sensi del successivo art. 14. Art. 14 Liquidazione dei soci I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto, unicamente al rimborso del capitale da essi effettivamente versato. La liquidazione delle somme di cui al precedente comma, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio

Nessun diritto spetta al socio o ai suoi eredi o legatari, sugli avanzi di gestione e sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il soprapprezzo eventualmente versato.

nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto socia-

le.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. In ogni caso, non sarà eseguito alcun rimborso fino a quando il socio non abbia adempiuto a tutti gli impegni nei confronti del Confidi e i terzi non abbiano liberato quest'ultimo dalle obbligazioni contratte e dalle garanzie nell'interesse del socio; in particolare laddove il socio si sia reso inadempiente nei confronti del Confidi per qualsiasi motivo, la Società tratterrà la quota sociale del socio uscente e ogni altra somma depositata presso il Confidi, fino alla concorrenza d'ogni propria ragione di credito. Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso. I soci receduti od esclusi devono richiedere, a pena di decadenza, il rimborso del capitale versato entro i 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva straordinaria di cui all'art. 5 comma 6 lettera d). Art. 16 Trasferimento delle quote Le quote sociali sono nominative, indivisibili e non possono

essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura; né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; esse si considerano vincolate soltanto a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il provvedimento, che concede l'autorizzazione al trasferimento della quota, impegna il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che non risulti già socio e che abbia i requisiti di ammissibilità e, a cancellare sempre dal libro soci, il socio cedente, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 6. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. TITOLO V (Organi sociali) Art. 17

Organi	
Sono organi della Società:	
1. l'Assemblea dei soci;	
2. il Consiglio di Amministrazione;	
3. il Presidente ed eventuale Vice Presidente;	
4. il Direttore Generale	
5. l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Revisore Legale	
dei Conti);	
6. Il Comitato Esecutivo, se istituito.	
Tutti gli esponenti aziendali, in relazione al rispettivo ruo-	
lo, dovranno risultare in possesso dei requisiti di onorabili-	
tà e professionalità previsti dalla normativa di legge e di	
vigilanza applicata ai Confidi.	
Art. 18	
Assemblea dei soci	
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.	
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta	
l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in con-	
formità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i	
soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che, in regola	
con i rapporti mutualistici in corso, risultano iscritti da	
almeno novanta giorni nel libro soci; i soci con minore anzia-	
nità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza	
diritto di intervento o di voto.	

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute. Il socio che, per qualsiasi motivo, non può intervenire all'assemblea, ha la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non legato a vincoli di dipendenza o di collaborazione con la Società. Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe. Le Società iscritte al Confidi devono essere rappresentate all'Assemblea dal legale rappresentante o suo delegato, o a mezzo delega conferita ad altro socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa. Potranno partecipare all'Assemblea, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e senza diritto di voto, professionisti e tecnici invitati di volta in volta dal Confidi in ragione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti degli Enti sostenitori. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, ed in subordine dal Consigliere più anziano. Ιl assistito Presidente è dal Segretario nominato dall'Assemblea, incaricato di redigere il verbale della seduta.

Non occorre l'assistenza del Segretario qualora il verbale sia redatto da un notaio. Art. 19 Modalità di convocazione dell'assemblea L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso che ne determina l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora; l'avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento prima almeno otto giorni dell'assemblea. L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea potrà tenersi presso la sede sociale ovvero altrove, purchè nell'ambito della Regione in cui il Confidi ha la propria sede. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione purchè siano rispettati i principi di correttezza nei rapporti sociali, buona fede e parità di trattamento tra soci. In particolare, sarà quindi necessario che: - sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;	
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
menti.	
In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
essere predisposto il foglio delle presenze.	
L'assemblea si considera tenuta dove si trova il Presidente e	
il segretario.	
Art. 20	
Assemblea ordinaria	
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
sociale, salvo i casi previsti dalla Legge, e comunque qualora	
ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentano almeno un	
decimo dei voti.	
Nelle ipotesi di cui all'art. 2364 2° comma c.c., il termine	
di centoventi giorni può essere prorogato a centottanta.	
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima con-	
vocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà	
dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qua-	
lunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La	
seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno	

fissato per la prima.	
L'Assemblea ordinaria delibera validamente, in prima ed in se-	
conda convocazione, con voto favorevole della maggioranza as-	
soluta dei presenti.	
Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria sono ripor-	
tate in processi verbali firmati dal Presidente e dal segreta-	
rio.	
L'Assemblea ordinaria:	
- approva il bilancio annuale e delibera sulla destinazione	
degli utili e la copertura delle perdite;	
- determina l'ammontare degli eventuali contributi straordina-	
ri da richiedere ai soci;	
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazio-	
ne;	
- nomina il Collegio Sindacale ed il suo Presidente;	
- nomina il revisore contabile cui è affidato il controllo	
contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile;	
- determina il compenso da corrispondere ai componenti	
dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo;	
- delibera sugli eventuali Regolamenti interni e su ogni altra	
materia attribuita dalla Legge o dal presente Statuto alla sua	
competenza;	
- delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di	
Amministrazione e l'Organo di Controllo;	
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta	

dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 8; - determina l'ammontare del valore nominale delle quote nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 lettera a) . L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione la delibera di determinazione dell'ammontare del valore nominale delle quote. - delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposte al suo esame dagli amministratori. Art. 21 Assemblea straordinaria L'Assemblea straordinaria può validamente deliberare quando in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, fatto salvo il caso dello scioglimento anticipato della società per la cui deliberazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo degli aventi diritto al voto. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea straordinaria sono riportate in processi verbali redatti da un notaio, fatte salve le deroghe previste da leggi speciali. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare: - sulle modifiche dello Statuto; - sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Società; - sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; - su ogni altra materia attribuita dalla legge, e dal presente Statuto, alla sua competenza. Art. 22 Assemblee separate Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., la società istituisce le assemblee separate. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare in merito al medesimo ordine del dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea. Per la partecipazione dei soci alle Assemblee separate, per la costituzione e per la validità delle medesime per le votazioni si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente Statuto. L'assemblea separata è presieduta da persona designata dai soci presenti e si avvale di un Segretario di propria nomina per la redazione del processo verbale. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della Società sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della Società. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a cinquanta soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale е nomina delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale. Art. 23 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli consiglieri sia costituita da soci. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione membri legati tra loro da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado incluso. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, entrambi rieleggibili. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese per ragione del loro ufficio e un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Per gli amministratori investiti di particolari incarichi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà determinare un apposito emolumento. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. Art. 24 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al trimestre o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, fax, mail o posta certificata da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o altra modalità elettronica equipollente, in modo che i consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nella convocazione e comunque nel territorio italiano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica che deliberano a maggioranza dei presenti, non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano presenti Presidente e segretario nel medesimo luogo, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di sequire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri possono sostituirli con deliberazione provvedere approvata dall'Organo di Controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che ha effettuato la cooptazione. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla fine del mandato degli altri amministratori. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante, deve essere trascritto nell'apposito libro. Il componente eventualmente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2391 c.c., i Consiglieri devono astenersi dal votare per le deliberazioni riquardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano le loro parti correlate. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Art. 25 Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

In tal senso gli Amministratori compiono le operazioni neces-	
sarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la	
necessità di specifica autorizzazioni nei casi richiesti dalla	
legge o dal presente articolo.	
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni -	
ad eccezione dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
ti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti,	
oppure ad uno o più comitati esecutivi formati da alcuni dei	
suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
eventuali modalità di esercizio della delega.	
Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le se-	
guenti competenze:	
- dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;	
- deliberare in materia di ammissione, recesso ed esclusione	
dei soci;	
- nominare il Presidente ed il Vicepresidente tra i suoi com-	
ponenti;	
- nominare il Comitato Esecutivo determinandone la composizio-	
ne ed attribuendogli poteri delegati, avocabili e revocabili,	
compresa la concessione della garanzia, nei limiti di cui	
all'art. 2381 del c.c. e determinando gli obiettivi e le moda-	
lità di esercizio dei poteri delegati stessi;	
- accettare donazioni, lasciti, e contributi comunque pervenu-	
ti, da destinare a patrimonio del Confidi;	

- redigere il bilancio e la relativa relazione sulla gestione;	
- approvare il Regolamento interno generale e gli eventuali	
regolamenti interni specifici;	
- provvedere agli adeguamenti statutari a disposizioni norma-	
tive inderogabili come precisato da Statuto;	
- effettuare operazioni immobiliari accessorie all'oggetto so-	
ciale purché finalizzate al conseguimento dello scopo sociale	
stesso;	
- acquisire o dismettere partecipazioni nella modalità e misu-	
ra consentita dalle normative esterne ed interne;	
- determinare il sistema interno delle deleghe ed i criteri di	
attribuzione delle autonomie nelle funzioni delegate;	
- approvare le politiche di gestione del rischio nonché le re-	
lative procedure e modalità di rilevazione;	
- deliberare l'eventuale istituzione o soppressione di filia-	
li, agenzie, sportelli o recapiti dandone comunicazioni ai so-	
ci alla prima Assemblea;	
- nominare eventuali direttori e/o responsabili dei settori	
aziendali stabilendone deleghe e funzioni;	
- determinare le commissioni di garanzia e gli eventuali con-	
tributi annuali;	
- istituire eventuali fondi monetari indisponibili da utiliz-	
zare in funzione di garanzia;	
- assumere tutti i provvedimenti ad esso demandati dalla Legge	
o dal presente Statuto.	

Sono delegate al Consiglio di Amministrazione le seguenti ma-	
terie di competenza dell'Assemblea dei soci:	
a) l'aumento del capitale sociale fino all'ammontare richiesto	
dalle disposizioni di legge e di vigilanza;	
b) il mero adeguamento dello statuto a disposizioni normative	
e di vigilanza.	
L'Assemblea dei soci conserva in ogni caso la competenza con-	
corrente con quella del Consiglio di Amministrazione nelle ma-	
terie delegate e può sempre revocare le deleghe.	
Art. 26	
Presidente del Consiglio di Amministrazione	
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministra-	
zione e il Comitato Esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno e	
ne coordina i lavori.	
La rappresentanza della Società e la firma sociale nei con-	
fronti dei terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Con-	
siglio di Amministrazione.	
Il Presidente esercita inoltre i poteri che gli sono delegati	
dal Consiglio di Amministrazione.	
Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle	
proprie funzioni, queste sono svolte dal Vicepresidente, la	
cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi,	
dell'assenza o impedimento del Presidente.	
Art. 27	
Direttore generale	

La direzione del Confidi può essere affidata ad un Direttore	
Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne de-	
termina i poteri.	
Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabili-	
tà e professionalità richiesti dalla normativa vigente.	
Il Direttore Generale ha il compito di eseguire le decisioni	
del Consiglio di Amministrazione e sovrintende alla gestione	
tecnica, amministrativa e finanziaria del Confidi.	
Egli esercita funzioni di coordinamento e di controllo dei	
servizi e delle strutture della società.	
Può partecipare con funzioni consultive e propositive, senza	
quindi diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Ammini-	
strazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.	
Assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo;	
in particolare, il Direttore Generale costituisce il vertice	
della struttura organizzativa e pertanto è a capo del persona-	
le ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnate-	
gli dalle norme e regolamenti relativi ai rapporti di lavoro.	
Il Direttore Generale, previa autorizzazione del Consiglio,	
può, con procura speciale, delegare alcune sue funzioni a di-	
pendenti o collaboratori della Società.	
Art. 28	
Collegio sindacale	
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
all'articolo 2543, comma 1, c.c., la società procede alla no-	

mina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi	
e due supplenti eletti dall'assemblea.	
I Sindaci possono essere scelti anche tra i non soci.	
I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
Il compenso annuale dei sindaci è determinato dall'Assemblea	
all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro	
ufficio.	
Spettano al Collegio Sindacale i doveri e i poteri previsti	
dall'art. 2403 del c.c. e dalle leggi di settore.	
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto or-	
ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
e sul suo concreto funzionamento.	
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
le per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sus-	
sistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta gior-	
ni, il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi	
durante l'esercizio a due riunioni del consiglio decade dalla	
carica.	
Sono ammesse le riunioni del Collegio Sindacale per mezzo di	

strumenti di telecomunicazione, con le stesse modalità sopra	
previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione	
all'art. 24.	
Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci de-	
vono essere verbalizzate in apposito registro.	
Non sono eleggibili alla carica di Sindaci, e se eletti deca-	
dono d'ufficio, i soggetti che si trovano in una delle condi-	
zioni di ineleggibilità o decadenza previste dagli artt. 2382	
e 2399 del c.c.	
Il Collegio Sindacale può esercitare il controllo contabile ai	
sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c.	
Art. 29	
Controllo contabile	
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o	
da una società di revisione che abbia i requisiti di legge o	
dal Collegio Sindacale. In quest'ultimo caso il Collegio Sin-	
dacale deve essere costituito da revisori legali iscritti	
nell'apposito registro.	
L'incarico per la revisione legale dei conti è conferito	
dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Collegio Sindacale,	
la quale determina il corrispettivo spettante al soggetto in-	
caricato del controllo contabile per l'intera durata	
dell'incarico.	
L'incarico di revisione legale ha la durata prevista dalla	
normativa vigente.	

Il revisore legale o la società di revisione legale o il col-	
legio sindacale incaricati di effettuare la revisione legale	
dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bi-	
lancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, e	
verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della	
contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di ge-	
stione nelle scritture contabili.	
Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni degli	
artt. 2409 bis e seguenti del c.c. e delle leggi speciali.	
Art. 30	
Comitato esecutivo	
Il Consiglio di Amministrazione nomina, al suo interno, se ne-	
cessario un Comitato Esecutivo.	
Al Comitato Esecutivo il Consiglio di Amministrazione può de-	
legare entro determinati limiti di autonomia la funzione di	
delibera della concessione delle garanzie.	
La composizione, il ruolo, le responsabilità e le funzionalità	
del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento interno	
approvato dal Consiglio di Amministrazione.	
Il Collegio Sindacale, data la sua funzione aziendale di con-	
trollo, potrà assistere a tutte le riunioni del Comitato.	
Sono ammesse le riunioni del Comitato Esecutivo per mezzo di	
strumenti di telecomunicazione, con le stesse modalità sopra	
previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione	
all'art. 24.	

TITOLO VI	
(Scioglimento e liquidazione)	
Art. 31	
Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio	
La Società, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può esse-	
re sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea	
straordinaria dei soci.	
In caso di scioglimento della Società, la somma che risulta	
disponibile alla fine della liquidazione dedotte soltanto le	
quote sociali in misura non superiore all'importo versato, do-	
vrà essere devoluta ai fondi mutualistici di cui all'art. 13	
del D.L. 269/03 convertito dalla legge 326/03 ovvero ad altri	
fondi a questi equiparati da norme speciali, nel rispetto del-	
la previsione di cui all'art. 2514, comma 1, lettera d), del	
c.c.	
TITOLO VII	
(Disposizioni generali e finali)	
Art. 32	
Bilancio	
L'esercizio sociale ha inizio il 1° di gennaio e termina il 31	
dicembre di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
provvede alla redazione del bilancio.	
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	

sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
relazione sulla gestione.	
La relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e	
la relazione del Collegio Sindacale o del Revisore devono in-	
dicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione so-	
ciale per il conseguimento degli scopi mutualistici della So-	
cietà.	
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
zione degli utili annuali destinandoli:	
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
sta dalla legge;	
b) l'eventuale somma residua ad una o più riserve facoltative	
indivisibili tra i soci.	
Le perdite di esercizio vanno invece imputate alle facoltative	
riserve di cui al comma precedente, qualora capienti.	
In caso di esaurimento delle riserve, le perdite dovranno es-	
sere imputate al capitale sociale.	
E' comunque vietata la distribuzione di avanzi di gestione di	
ogni genere e sotto qualsiasi forma, dividendi e di utili ai	
soci.	
Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i	
soci sia durante la vita della società, sia all'atto del suo	
scioglimento	

Art. 33

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento
dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione
potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria.

Altre eventuali attività potranno essere regolate da regolamenti interni specifici, da sottoporre alla approvazione del
Consiglio di amministrazione.

Art. 34

Rinvio

F.to: Fabrizio Matteucci

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, ai sensi dell'art. 2519, oltre alle norme speciali in materia di confidi, ed in particolare dell'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e loro successive modifiche ed integrazioni.

F.to: Andrea de Crecchio Notaio	
Copia su supporto informatico conforme al documento	
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.	
22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso	
Registro Imprese.	
Esente da bollo.	